

Codice A1801B

D.D. 22 ottobre 2020, n. 2762

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Piemonte, Comune di Vogogna (VB), Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.) per la realizzazione dei lavori di adeguamento del sistema difensivo in sponda sx del Fiume Toce in Comune di Vogogna (VB)



ATTO DD 2762/A1800A/2020

DEL 22/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Piemonte, Comune di Vogogna (VB), Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.) per la realizzazione dei lavori di adeguamento del sistema difensivo in sponda sx del Fiume Toce in Comune di Vogogna (VB)

Premesso che:

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto prot. n. 4599/Tri/DI/B del 21 ottobre 2013, ha approvato, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006, il "*Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial*", trasmesso da Syndial S.p.A., soggetto individuato dal Ministero stesso quale competente alla realizzazione delle operazioni di bonifica. Con lo stesso provvedimento il Ministero ha decretato che le attività e gli interventi necessari per attuare il progetto approvato debbano essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013;

la deviazione del torrente Marmazza individuata tra gli interventi di bonifica ambientale nell'ambito del Progetto operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial (ora Eni Rewind) approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2013, prevede tra le opere accessorie, la sistemazione della confluenza Toce-Marmazza mediante la realizzazione di una scogliera in massi in sponda sinistra del fiume Toce della lunghezza di circa 250 metri (di seguito il "Tratto 1");

la DGR n.28-5712 del 23 aprile 2013 relativa alla procedura di Valutazione ex art. 12 della LR n.40/98 con contestuale Valutazione d'Incidenza per il progetto definitivo "Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB)" contiene la raccomandazione con la quale si invita il proponente (Syndial) a valutare la possibilità di allineare la progettazione della scogliera con l'intervento di manutenzione straordinaria previsto dallo "*Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Toce nel tratto da Masera alla foce*" redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po a supporto della Variante delle fasce fluviali del fiume Toce nel tratto compreso tra l'immissione

del rio Desio e l'immissione del rio Val delle Chiese (di seguito per semplicità il "Tratto 2");

Preso atto che:

la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste Protezione Civile, Trasporti e Logistica, sulla scorta della sintetica descrizione dell'intervento contenuta nell'elaborato di Syndial S.p.A. denominato "Riscontro alla riunione tecnica del 27 settembre 2017 indetta dal MATTM" (aggiornamento 30/10/2017) ha valutato che la difesa spondale proposta sia in linea con l'intervento di manutenzione straordinaria previsto nello studio di fattibilità dell'Autorità di Bacino del fiume Po, configurandosi sostanzialmente quale attuazione dell'intervento di sistemazione idraulica TO-MS-09 previsto nello studio e ritenuto, nello studio medesimo, necessario per il conseguimento della configurazione di progetto del fiume Toce;

la Cabina di Regia tenutasi presso la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio "per la gestione delle fasi realizzative del progetto operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial ricadente nel sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte" nella terza seduta del 27 marzo 2018 ha chiarito che "nella Raccomandazione contenuta nella DGR n. 28 – 5712 del 23 aprile 2013 per quello che riguarda le opere accessorie alla deviazione del Torrente Marmazza concernenti la sponda sinistra del fiume Toce si invita a valutare la possibilità di allineare la progettazione della scogliera in massi prevista dal progetto in esame (circa 250 m in sponda sinistra del fiume Toce, lato Comune di Vogogna) con l'intervento di manutenzione straordinaria previsto dallo studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Toce nel tratto da Masera alla foce redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po che a supporto della variante delle fasce fluviali del fiume Toce individua in prossimità della scogliera in massi prevista nel progetto un intervento di manutenzione straordinaria consistente nell'adeguamento del sistema difensivo di Vogogna tra l'immissione del rio Dresio e l'immissione del rio Val delle Chiese. Tuttavia appare coerente assicurare un omogeneo livello di protezione strutturale dell'argine anche per le parti (a monte e a valle) non ancora mantenute garantendo una contestualità degli interventi";

alla luce dell'esigenza di garantire omogeneità tecnica al complessivo intervento sull'argine sinistro del fiume Toce e in una prospettiva di collaborazione con gli Enti, Syndial si è resa disponibile a eseguire i lavori per il tratto 2 come comunicato al Prefetto del VCO, con nota Prot. n° PM Nord/A/073/18/MT 11/06/2018 in esito al chiarimento richiesto dal Comune di Vogogna in ordine al citato intervento di manutenzione straordinaria.

Considerato che:

l'esecuzione del Tratto 2 da parte dello stesso soggetto esecutore del Tratto 1 – dal punto di vista tecnico, procedimentale/amministrativo ed economico – consente di prevenire e ridurre i rischi connessi all'esecuzione dell'intervento per il Tratto 2 da parte di un soggetto diverso che potrebbe incidere sulla complessiva tenuta dell'argine e sui tempi di esecuzione dell'intero progetto;

la realizzazione delle opere in continuità

- garantisce anzitutto il completamento del sistema difensivo del Tratto 2, senza alcuna interruzione temporale connessa all'avvicinarsi di imprese e committenti differenti, che potrebbe incidere sulla complessiva tenuta dell'argine e sui tempi di esecuzione dell'intero progetto;
- permette di massimizzare la resa delle lavorazioni, di eliminare punti di discontinuità nelle opere, di ridurre il periodo di mancata protezione dalle piene della sponda, di utilizzare materiali e modalità di posa unitarie in grado di escludere possibili punti di debolezza delle opere arginali nei nodi di collegamento tra i tratti eventualmente realizzati da soggetti e in momenti diversi;
- assicurerebbe la qualità dei lavori, poiché Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.) manterrebbe il

controllo sulla corretta realizzazione della scogliera nella sua interezza, evitando possibili interventi correttivi, con relativi incrementi di costi e tempi.

Ritenuto, per tutto quanto suddetto, opportuno predisporre una Convenzione tra la Regione Piemonte, il Comune di Vogogna (VB), quale ente locale territorialmente coinvolto, e Eni Rewind S.p.A. per la definizione degli impegni dei soggetti sottoscrittori, secondo lo schema allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale, demandando ad eventuali successivi accordi tra le parti interessate la definizione di modalità attuative di maggior dettaglio.

Ritenuto altresì opportuno demandare al Responsabile del Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania la sottoscrizione della convenzione in oggetto considerato che il Settore, a seguito dei disposti ed adempimenti previsti nella D.C.R. n.144-3789 del 31/01/2012 “Legge regionale n.38/2001 – Costituzione dell’Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po – AIPo. Ridefinizione dell’ambito territoriale di competenza dell’AIPo”, rappresenta l’autorità idraulica competente sul tratto del Fiume Toce oggetto dell’intervento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n.1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l.r. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"

determina

di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte, Comune di Vogogna (VB) e Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.) per la realizzazione dei lavori di adeguamento del sistema difensivo in sponda sx del Fiume Toce in Comune di Vogogna (VB);

di demandare al Responsabile del Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania, la sottoscrizione dello stesso, autorizzandone le eventuali modifiche di carattere tecnico non sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art.23, comma 1, lettera d) del d.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al .T.A.R. entro 60 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)

Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia

Allegato

CONVENZIONE

**Per la realizzazione dei lavori di adeguamento del sistema difensivo in sponda sx del Fiume Toce
in Comune di Vogogna (VB)**

TRA

Regione Piemonte rappresentata dal Responsabile del Settore

Tecnico regionale di Novara e Verbania

domiciliato per la carica in

E

Comune di Vogogna (VB) rappresentato dal sindaco protempore

domiciliato per la carica in Via Nazionale n°150 in Vogogna (VB)

E

Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.), Cf /P.IVA, rappresentata dal

.....

PREMESSO CHE

- 1) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto prot. n. 4599/Tri/DI/B del 21 ottobre 2013, ha approvato, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006, il "*Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial*", trasmesso da Syndial S.p.A. (ora Eni Rewind S.p.A.), soggetto individuato dal Ministero stesso quale competente alla realizzazione delle operazioni di bonifica. Con lo stesso provvedimento il Ministero ha decretato che le attività e gli interventi necessari per attuare il progetto approvato debbano essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 28-5712 del 23 aprile 2013.
- 2) la deviazione del torrente Marmazza individuata tra gli interventi di bonifica ambientale nell'ambito del Progetto operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial S.p.A. (ora Eni Rewind S.p.A.) approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare del 21 ottobre 2013, prevede tra le opere accessorie, la sistemazione della confluenza Toce-Marmazza mediante la realizzazione di una scogliera in massi in sponda sinistra del fiume Toce della lunghezza di circa 250 metri (di seguito il “**Tratto 1**”);

- 3) la DGR n.28-5712 del 23 aprile 2013 relativa alla procedura di Valutazione ex art. 12 della LR n.40/98 con contestuale Valutazione d'Incidenza per il progetto definitivo "Progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB)" contiene la raccomandazione con la quale si invita il proponente (Syndial S.p.A. - ora Eni Rewind S.p.A.) a valutare la possibilità di allineare la progettazione della scogliera con l'intervento di manutenzione straordinaria previsto dallo “*Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Toce nel tratto da Masera alla foce*” redatto dall’Autorità di Bacino del fiume Po a supporto della Variante delle fasce fluviali del fiume Toce nel tratto compreso tra l'immissione del rio Desio e l'immissione del rio Val delle Chiese (di seguito per semplicità il “**Tratto 2**”);
- 4) l'intervento per la realizzazione del Tratto 2, che ricomprende anche l'intervento del Tratto 1, prevede il rifacimento della protezione in massi del rilevato arginale, della berma al piede dello stesso e, per circa 700-750 metri, il rialzo e la rimessa in sagoma dell'argine stesso, secondo lo studio predisposto dall’Autorità di Bacino del fiume Po;
- 5) La Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste Protezione Civile, Trasporti e Logistica, sulla scorta della sintetica descrizione dell'intervento contenuta nell'elaborato di Syndial S.p.A. (ora Eni Rewind S.p.A.) denominato "Riscontro alla riunione tecnica del 27 settembre 2017 indetta dal MATTM" (aggiornamento 30/10/2017) ha valutato che la difesa spondale proposta sia in linea con l'intervento di manutenzione straordinaria previsto nello studio di fattibilità dell'Autorità di Bacino del fiume Po, configurandosi sostanzialmente quale attuazione dell'intervento di sistemazione idraulica TO-MS-09 previsto nello studio e ritenuto, nello studio medesimo, necessario per il conseguimento della configurazione di progetto del fiume Toce.
- 6) la Cabina di Regia tenutasi presso la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio “per la gestione delle fasi realizzative del progetto operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial S.p.A. (ora Eni Rewind S.p.A.) ricadente nel sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte” nella terza seduta del 27 marzo 2018 ha chiarito che “*nella Raccomandazione contenuta nella DGR n. 28 – 5712 del 23 aprile 2013 per quello che riguarda le opere accessorie alla deviazione del Torrente Marmazza concernenti la sponda sinistra del fiume Toce si invita a valutare la possibilità di allineare la progettazione della scogliera in massi prevista dal progetto in esame (circa 250 m in sponda sinistra del fiume Toce, lato Comune di Vogogna) con l'intervento di manutenzione straordinaria previsto dallo studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Toce nel tratto da Masera alla foce redatto dall’Autorità di Bacino del fiume Po che a supporto della variante delle fascefluviali del fiume Toce individua in prossimità*

della scogliera in massi prevista nel progetto un intervento di manutenzione straordinaria consistente nell'adeguamento del sistema difensivo di Vogogna tra l'immissione del rio Dresio e l'immissione del rio Val delle Chiese. Tuttavia appare coerente assicurare un omogeneo livello di protezione strutturale dell'argine anche per le parti (a monte e a valle) non ancora mantenute garantendo una contestualità degli interventi”;

- 7) Alla luce dell'esigenza di garantire omogeneità tecnica al complessivo intervento sull'argine sinistro del fiume Toce e in una prospettiva di collaborazione con gli Enti, Syndial S.p.A. (ora Eni Rewind S.p.A.) si è resa disponibile a eseguire i lavori per il Tratto 2 come comunicato al Prefetto del VCO, con nota Prot. n° PM Nord/A/073/18/MT 11/06/2018 in esito al chiarimento richiesto dal Comune di Vogogna in ordine al citato intervento di manutenzione straordinaria;
- le Parti riconoscono, infatti, che l'esecuzione del Tratto 2 da parte dello stesso soggetto esecutore del Tratto 1 – dal punto di vista tecnico, procedimentale/amministrativo ed economico – consente di prevenire e ridurre i rischi connessi all'esecuzione dell'intervento per il Tratto 2 da parte di un soggetto diverso che potrebbe incidere sulla complessiva tenuta dell'argine e sui tempi di esecuzione dell'intero progetto;
- 8) le Parti prendono atto che la realizzazione delle opere in continuità
- (i) garantisce anzitutto il completamento del sistema difensivo del Tratto 2, senza alcuna interruzione temporale connessa all'avvicinarsi di imprese e committenti differenti, che potrebbe incidere sulla complessiva tenuta dell'argine e sui tempi di esecuzione dell'intero progetto;
 - (ii) permette di massimizzare la resa delle lavorazioni, di eliminare punti di discontinuità nelle opere, di ridurre il periodo di mancata protezione dalle piene della sponda, di utilizzare materiali e modalità di posa unitarie in grado di escludere possibili punti di debolezza delle opere arginali nei nodi di collegamento tra i tratti eventualmente realizzati da soggetti e in momenti diversi;
 - (iii) assicurerebbe la qualità dei lavori, poiché Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.) manterrebbe il controllo sulla corretta realizzazione della scogliera nella sua interezza, garantendone stabilità complessiva anche al fine di evitare possibili impatti negativi sul Tratto 1, ricompreso nel Progetto Operativo di Bonifica
- 9) le Parti prendono altresì atto della necessità di completare l'intera sistemazione arginale non solo dunque in corrispondenza della confluenza del nuovo torrente Marmazza, facente parte del Progetto Operativo di Bonifica autorizzato con Decreto Ministeriale Prot. 4999/TRI/DI/B del 21/10/2013, prima della conclusione

dei lavori di deviazione del Torrente Marmazza attualmente in corso al fine di garantire la protezione idraulica della sponda sinistra del Toce.

Visto la determina n°..... del che ha approvato lo schema del presente atto di convenzione.

Visto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, tra le parti sopra indicate

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La Regione Piemonte e il Comune di Vogogna riconoscono a Eni Rewind S.p.A. con la presente Convenzione il titolo per provvedere alla progettazione e realizzazione dei lavori di “Adeguamento del sistema difensivo in sponda sx del Fiume Toce in Comune di Vogogna (VB)” su sedime di proprietà demaniale, ed in parte su particelle catastali di proprietà privata insistenti nei fogli 15, 22, 26, 30, 31 C.T., sui tratti 1 e 2., ritenendo l'intervento anche sul Tratto 2 funzionale alla realizzazione del Progetto operativo di bonifica del sito di proprietà Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.) approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 ottobre 2013.

ART. 2 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

Le parti convengono che per la progettazione dell'intervento di cui all'articolo 1 Eni Rewind S.p.A. dovrà attenersi a quanto previsto dall'Autorità di Bacino del fiume Po relativamente alla scheda dell'intervento denominata TO-MS-09, con esclusione di qualunque altro intervento volto ad abbellire e/o migliorare l'argine o a valorizzare le aree ad esso attigue.

Eni Rewind S.p.A. s'impegna con proprie risorse a:

- 1) curare la redazione del progetto;
- 2) presentare la documentazione per le autorizzazioni e le eventuali procedure di VIA entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, comprensivo di cronoprogramma per la realizzazione delle opere.
- 3) presentare a valle dell'approvazione del progetto nell'ambito del procedimento di autorizzazione tutta la documentazione tecnico-progettuale, comprensiva di computo metrico estimativo e conteggio dei volumi e delle superfici interessati ai fini della determinazione degli oneri concessori;
- 4) farsi carico di ogni onere necessario e conseguente alla realizzazione delle opere, quali spese per atti catastali, frazionamenti, ed aggiornamento cartografico, oltre che degli oneri necessari

per l'occupazione provvisoria o definitiva delle aree necessarie, per l'acquisizione e l'indennizzo delle particelle catastali occorrenti, ivi comprese le spese notarili e fiscali riferite ai passaggi di proprietà ed all'istituzione di eventuali servitù; i sedimi interessati dalle opere dovranno essere intestati al Demanio pubblico dello Stato – Ramo Idrico (CF. 97905270589);

- 5) identificare l'esecutore delle opere secondo le proprie procedure aziendali di diritto privato o – laddove applicabile – la normativa di riferimento e procedere alla realizzazione delle stesse: il termine iniziale per l'avvio della realizzazione delle opere dovrà decorrere dalla conclusione con esito positivo di tutta l'istruttoria autorizzativa, dalla data di effettiva messa a disposizione di Eni Rewind S.p.A. di tutte le aree operative e dalla conclusione del procedimento di gara per identificare l'esecutore.
- 6) identificare il DL ed il collaudatore;
- 7) provvedere al collaudo dell'opera che dovrà risultare intestata al Demanio pubblico dello Stato – Ramo Idrico (CF. 97905270589). Eni Rewind S.p.A. è esclusa da qualunque responsabilità e obbligo di manutenzione successivi al collaudo.

Il Comune si impegna a mettere a completa disposizione di Eni Rewind S.p.A. le aree necessarie per l'esecuzione dell'intervento sopra descritto adottando i provvedimenti necessari di propria competenza (ivi inclusi quelli riguardanti le occupazioni e le eventuali espropriazioni).

Eni Rewind S.p.A. si farà carico altresì dei costi connessi allo smaltimento dei terreni secondo la destinazione che sarà prevista dal progetto autorizzato.

Si demanda a eventuali successivi accordi tra le parti la definizione di modalità attuative riferite alla progettazione ed alla realizzazione dell'intervento. E' inteso che tali accordi dovranno contenere le opportune indicazioni in materia di rispetto della normativa sulla privacy nonché l'accettazione del Codice di disciplina della Regione Piemonte.

ART.3 - Decorrenza durata e recesso

L'efficacia della presente Convenzione è di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della sottoscrizione, e termina in ogni caso alla completa realizzazione ed accatastamento al Demanio pubblico dello Stato – Ramo idrico delle opere realizzate da Eni Rewind S.p.A. a meno che la Convenzione medesima non venga modificata, integrata o prorogata per concorde ed espressa volontà di tutte le parti.

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, con apposito atto sottoscritto da tutte le parti. Tutti gli oneri derivanti dalla cessazione sono a carico di Eni Rewind S.p.A.

Qualora Eni Rewind S.p.A. non adempia agli impegni del presente atto ovvero operi in difformità delle norme di legge e regolamentari vigenti, la Regione Piemonte si riserva – previa diffida ad adempiere a Eni Rewind S.p.A. - di dichiarare la decadenza della Convenzione stessa, ferma restando l'imputabilità delle relative spese ed eventuale danno a Eni Rewind S.p.A..

ART. 4 - Clausola di salvaguardia

Eni Rewind S.p.A. si impegna a tenere indenne la Regione Piemonte e il Comune da qualsiasi controversia, richiesta di danno o molestia da parte di terzi, derivanti dall'esecuzione dei lavori.

ART 5 - Responsabilità amministrativa e impegni anticorruzione

Le Parti sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) lo UK Bribery Act 2010 (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

A tal fine:

- La Regione Piemonte ha adottato il Piano triennale anticorruzione 2020-2022, disponibile sul sito internet della Regione:
(<http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/24562169/PTPC/74765da2-2c7f-4651-af9d-5c4e7f6645c2>);
- Il Comune di Vogogna ha adottato il Piano triennale anticorruzione 2020-2022, disponibile sul sito internet del Comune:
(<https://www.comune.vogogna.vb.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/2020/#2020>);
- Eni Rewind S.p.A. ha adottato a) il "Modello 231", che include anche il Codice Etico Eni, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, (b) la "Management System Guideline Anti-Corruzione" e (c) e la Dichiarazione Eni sul rispetto dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (a), (b) e (c) che precedono sono disponibili sul sito internet www.eni.com.

Con riferimento alle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a:

- rispettare le leggi anti-corruzione applicabili e le proprie policy interne in materia di contrasto del fenomeno della corruzione;
- osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001;
- non tenere condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte;
- prevedere appositi protocolli di legalità o patti di integrità tra la società affidataria e l'esecutore delle opere volti a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza

nella realizzazione delle opere, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del servizio affidato.

La comprovata violazione delle leggi anti-corruzione applicabili e degli impegni di cui al presente articolo in relazione all'esecuzione del presente Accordo costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla Parte non inadempiente di recedere unilateralmente, oppure di risolvere l'Accordo stesso, inviando all'altra Parte una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

Fermo ogni altro rimedio di legge, l'esercizio di tale facoltà avverrà a danno della Parte inadempiente, addebitando alla medesima tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di tenere l'altra Parte non inadempiente indenne da ogni perdita, danno, anche di natura reputazionale, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, manlevandola rispetto a qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente a tale inosservanza.

ART. 6 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti che sottoscrivono la presente convenzione, a causa dell'attuazione della medesima, sono rimesse al foro di Torino.

ART. 7 - Norme finali e transitorie

La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 1 del DPR 26.04.1986 n.131.

Le eventuali spese di registrazione e spese di bollo inerente la presente Convenzione sono a carico di Eni Rewind S.p.A.

Qualsiasi modifica alle pattuizioni definite nel presente atto o successivi accordi saranno oggetto di ulteriore condivisione tra le parti.

Letto, approvato, sottoscritto.

per la Regione Piemonte

per Eni Rewind S.p.A.

per il Comune di Vogogna

-----,/....